

N. 10470/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04339/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4339 del 2015, proposto da:
Avolio Anna e Giuseppe Ambrosio, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Ferraro, con domicilio
eletto presso l'avv. Alessandro Ferrara in Roma, viale Angelico, 78;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi,
12;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sull'**ordinanza** di assegnazione essa in data 3 marzo 2014, munita di formula
esecutiva il 19 maggio 2014, nel procedimento n. 3119/14 del Tribunale civile di Roma;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2015 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'**ordinanza** di assegnazione, in epigrafe indicata, emessa nel procedimento r.g. n. 3119/2014 dal Tribunale civile di Roma (equa riparazione), è stato condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, a corrispondere alla parte ricorrente la somma di €. 3.035,89 a titolo di equa riparazione, oltre accessori, ed € 653,64 per spese di lite di cui 153,64, per spese di precetto e 500,00 per spese della procedura esecutiva queste ultime in favore del difensore (avv. Giuseppe Ambrosio). Dedotto il carattere di definitività della pronuncia ed esposto che l'Amministrazione non ha provveduto all'adempimento della decisione giudiziaria, benché notificata in forma esecutiva il 10 giugno 2014, parte ricorrente ha chiesto che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell'art. 112 c.p.a., questo giudice amministrativo:

- dichiarare l'inottemperanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'**ordinanza** passata in giudicato indicata in epigrafe;
- assegnare all'Amministrazione un termine di trenta giorni per disporre il pagamento in favore della ricorrente di €. 3.035,89 a titolo di equa riparazione, oltre interessi successivi al precetto (21 novembre 2013) fino al soddisfo, nonché di € 653,64 in favore dell'avv. Giuseppe Ambrosio;
- disponga, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a., la condanna del Ministero al pagamento di una somma ulteriore per il ritardo nell'esecuzione del giudicato: somma della quale in apposita memoria difensiva (del 9 giugno 2015) chiede la quantificazione in € 10,00 per ogni giorno decorso dalla data di notificazione della sentenza di **ottemperanza**;
- nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva;

- condanni l'Amministrazione alle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione all'avvocato antistatario.

L'Amministrazione si è costituita con memoria di rito.

Pertanto, nella camera di consiglio del 7 luglio 2015, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

2. Osserva il Collegio, in via del tutto preliminare, che l'**ordinanza** di assegnazione del credito ai sensi dell'art. **553** c.p.c., emessa nei confronti della p.a., nell'ambito di un processo di espropriazione presso terzi, avendo portata decisoria, ha attitudine di giudicato, come affermato dall'Ad. Plen. n. 2 del 2012.

3. Di conseguenza, accertata la regolarità della notifica e l'ammissibilità del presente ricorso, ritiene il Collegio che esso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso. Infatti, sulla base della documentazione depositata e delle deduzioni svolte, non contrastate ex adverso, emerge che la decisione indicata in epigrafe non ha, allo stato, ricevuto esecuzione.

4. In relazione alla domanda principale, dunque, va ordinato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione alla decisione predetta e, per l'effetto, di corrispondere in favore di parte ricorrente gli importi come sopra fissati nella decisione medesima a titolo di equa riparazione, nonché gli interessi legali, spese, entro trenta giorni.

5. Quanto alla domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a., essa deve essere, invece, respinta, per le ragioni di seguito indicate.

Come è noto, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la recente decisione del 25 giugno 2014 n. 15, ha riconosciuto l'applicabilità delle c.d. astreintes a tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi per oggetto prestazioni di natura pecuniaria.

Ciò nondimeno, nel rigettare l'opposto orientamento giurisprudenziale volto a circoscrivere l'applicazione dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. ai casi di condanna ad un facere infugibile, l'Adunanza Plenaria ha specificato (al punto 6.5.1.) che "la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un'astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti

per l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo."

Ciò considerato, il Collegio ritiene di aderire al nutrito orientamento giurisprudenziale secondo il quale la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono in grado di giustificare, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 15.4.2015, n. 5466; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 12.2.2015, n. 1065; TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 24.2.2015, n. 3164; cfr. anche TAR Bari, sez. II, n. 308/2015, TAR Lecce, sez. I, n. 334/2015, TAR Catania, sez. II, n. 442/2015), come imposto dall'ineludibile necessità di contemperare il diritto dei creditori con le esigenze di bilancio.

Peraltro, come già evidenziato da questo Tribunale (cfr. la sentenza n. 5466/2015, cit.), le ragioni ostative all'irrogazione della penalità di mora possono assumere rilievo anche quando non siano dedotte in giudizio, allorquando costituiscano fatti notori ex art. 115 c.p.c., come nel caso della presente crisi economica che grava attualmente sul nostro Paese.

6. Il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta, che provveda – una volta decorso inutilmente il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – alla completa esecuzione, in via sostitutiva, dell'**ordinanza** per cui si procede.

Il predetto organo commissariale viene indicato nella persona del responsabile dell'Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con facoltà di sub-delega, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti derivanti dall'applicazione della c.d. legge Pinto, l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. Le spese di giudizio sono compensate per la metà e vengono liquidate come da dispositivo, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

A riguardo giova precisare brevemente che l'invocato d.m. n. 55 del 2014 risulta emanato in attuazione dell'art. 13, co. 6, l. n. 247 del 2012 e pertanto, avendo una portata settoriale, non ha abrogato le disposizioni generali di cui al d.m. 140 del 2012, emanato in materia di liberalizzazione di tutte le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia; ne consegue che è ancora vigente la disposizione dettata dall'art. 1, co. 7, d.m. n. 140 cit., che espressamente prevede la non vincolatività per il giudice delle soglie numeriche dei compensi indicati nelle tabelle.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie in parte e, per l'effetto:

- ordina all'amministrazione intimata di provvedere all'esecuzione, in favore di parte ricorrente, della pronuncia indicata in epigrafe, e al pagamento delle somme alla stessa dovute, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione e/o notificazione (se anteriore) della presente sentenza;
- nomina sin d'ora quale commissario ad acta, il responsabile p.t. dell'Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con facoltà di sub delega, perché alla scadenza del predetto termine, provveda, a mera istanza di parte, ad ogni adempimento necessario per il pagamento, entro i successivi trenta giorni;
- respinge per il resto il ricorso;
- compensa in parte le spese del giudizio e pertanto, condanna l'Amministrazione soccombente alla rifusione delle metà delle spese di giudizio, che liquida, per la parte da rifondere, in euro 300,00 (trecento/00), oltre agli accessori, come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Lundini, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

www.salvisjuribus.it